

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 27 aprile 2012

In Aosta, il giorno ventisette (27) del mese di aprile dell'anno duemiladodici con inizio alle ore otto e due minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Albert LANIECE

Ennio PASTORET

Laurent VIERIN

Marco VIERIN

Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che le funzioni di Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **889** OGGETTO :

AGGIORNAMENTO DEI CRITERI APPLICATIVI DELLA MISURA 213 INDENNITA' NATURA 2000 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 DELLA VALLE D'AOSTA, APPROVATI CON DGR 1227/2010.

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon, richiama il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR 07-13) della Valle d'Aosta, approvato dalla Commissione Europea con decisioni C(2008) 734 del 18 febbraio 2008, C(2009) 10342 del 17 dicembre 2009, e con lettera n. Ares(2010) 831245 del 18/11/2010, nonché dal Consiglio regionale con rispettive deliberazioni n. 3399/XII in data 20 marzo 2008, n. 1060/XIII del 24 febbraio 2010 e n. 1761/XIII del 20 aprile 2011, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1698/05 e n. 1974/2006 e successive modificazioni.

Richiama le deliberazioni della Giunta regionale n. 1087 del 18/04/2008 e n. 3061 del 16/12/2011 concernenti, rispettivamente, le Misure di Conservazione per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e quelle per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) delle aree regionali ricadenti nella rete ecologica europea Natura 2000.

Ricorda che la Commissione europea, con la sopra richiamata decisione n. C(2009) 10342 del 17 dicembre 2009, ha approvato l'inserimento nel PSR 07-13 della Misura 213 "Indennità Natura 2000" e della Misura 216 "Investimenti non produttivi", al fine di perseguire la priorità "biodiversità" prevista dal reg. (CE) n. 74/09 concernente la riforma "health check" della Politica agricola comunitaria (PAC).

Richiama, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 1227 del 07/05/2010 recante i criteri applicativi delle Misure 213 e 216.

Fa presente che in data 11 aprile 2012 l'Autorità di Gestione del PSR 07-13, individuata nella Struttura politiche regionali di sviluppo rurale, ha avviato la consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza del PSR 07-13 per l'approvazione di una serie di modifiche al Programma, fra cui quelle apportate alla Misura 213 al fine di compensare gli obblighi e i divieti introdotti dalle Misure di Conservazione di cui alla sopra richiamata deliberazione della Giunta regionale 3061/2011.

Riferisce che il Comitato di Sorveglianza, al termine della consultazione scritta in data 23/04/2012, ha approvato le modifiche al PSR 07-13 e che, al fine di dare piena attuazione alla Misura 213 già a partire dalla campagna 2012, è necessario aggiornarne i criteri applicativi approvati con deliberazione 1227/2010, predisposti dalla Struttura aree protette in collaborazione con l'Autorità di Gestione del PSR 07-13.

Rammenta che, ai sensi dell'art. 75 del reg. (CE) 1698/2005, l'Autorità di Gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del PSR 07-13 e, a tal fine, deve garantire che le operazioni da finanziare siano selezionate secondo criteri applicabili al programma stesso.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore, Giuseppe Isabellon;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 635 in data 30 marzo 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle nuove strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi

gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2012, con decorrenza 1° aprile 2012 e di disposizioni applicative;

- visto il parere del Capo del Servizio aree protette dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 in ordine alla legittimità delle presente proposta di deliberazione;
- ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

- 1) di approvare, ai sensi del reg. (CE) n. 1698/05, l'aggiornamento dei criteri applicativi della Misura 213 "Indennità Natura 2000" del Programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta, approvati con DGR 1227/2010, come specificato nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante della presente deliberazione:
 - Allegato 1: Elenco delle principali terminologie relative alle colture e all'allevamento e delle definizioni in materia di controlli, riduzioni ed esclusioni, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 73/2009, n. 1698/05, n. 1122/2009, (UE) n. 65/2011 e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 30125/09;
 - Allegato 2: Criteri applicativi e di selezione della Misura 213 - Indennità Natura 2000;
 - Allegato 3: Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni previsti dalla Misura 213;
- 2) di applicare le disposizioni di cui agli Allegati 1, 2 e 3 alle domande presentate a valere sulla Misura 213 a partire dalla campagna 2012, mentre i criteri applicativi di cui alla deliberazione 1227/2010 ed il sistema sanzionatorio di cui agli Allegati 1 e 3 alla presente deliberazione si applicano alle domande presentate nelle campagne 2010 e 2011.

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 889 DEL 27/04/2012

Elenco delle principali terminologie relative alle colture e all'allevamento e delle definizioni in materia di controlli, riduzioni ed esclusioni, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 73/2009, n. 1698/05, n. 1122/2009, (UE) n. 65/2011 e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 30125/09 e successive modificazioni.

A) Elenco delle principali terminologie relative alle colture e all'allevamento

1. **Superficie agricola utilizzata (SAU):** superficie agricola effettivamente coltivata in un'azienda agricola;
2. **alpeggio:** insieme di uno o più tramuti contigui o prossimi, siti in zone montane ad altitudini superiori ai 1500 metri, condotti nel periodo estivo/autunnale attraverso il pascolamento del bestiame da un unico imprenditore agricolo. L'eventuale produzione di foraggio deve essere interamente consumata in alpeggio. Ai fini dell'applicazione dei controlli viene realizzata la distinzione fra azienda di fondovalle e azienda di alpeggio;
3. **carico animale:** rapporto esistente tra il bestiame allevato e la superficie utilizzata in un'azienda agricola;
4. **carico animale corretto:** rapporto bestiame/superficie aziendale ritenuto corretto, dal punto di vista ambientale, ai fini dell'applicazione delle Misure 211 e 214 del PSR (vedi Allegato 5 al PSR e Allegato 6 alla DGR 2488/09 e s.m.i.);
5. **frutteto (F):** superficie investita ad alberi da frutto quali melo, pero, albicocco, ciliegio, ecc.; il sesto di impianto è regolare e la densità è superiore a 180 piante/ha, se allevati su franco, e 300 piante/ha, se coltivati su portainnesti clonali; vigneto per la produzione di vino DOC (VD): terreno coltivato a vitigni per la produzione di vini di qualità (DOC); la densità dev'essere di almeno 5000 piante/ha per allevamento a filare e alberello e 1200 piante/ha per allevamento a pergola;
6. **vigneto per la produzione di vini da tavola (VT):** terreno coltivato a vitigni per la produzione di vini che non rientrano fra quelli di qualità; la densità dev'essere di almeno 5000 piante/ha per allevamento a filare e alberello e 1200 piante/ha per allevamento a pergola;
7. **superfici foraggere:** si intendono le seguenti colture:
 - **pascolo fertile (PF):** terreno erboso, irrigato e non, utilizzato mediante il pascolamento razionale di bovini, ovicapri ed equini, in proprietà o in affida, sul quale vengono effettuati opportuni interventi colturali (concimazioni, decespugliamenti, spietramenti, ecc.);
 - **pascolo magro (PM):** terreno, in prevalenza erboso, generalmente marginale e poco produttivo, utilizzato mediante il pascolamento razionale di bovini, ovicapri ed equini, in proprietà o in affida; la superficie non è soggetta a particolari interventi colturali;
 - **prato irriguo (PRI):** terreno razionalmente coltivato e irrigato, sul quale viene effettuato almeno uno sfalcio di produzione, integrato da una o più utilizzazioni (sfalcio o pascolamento) effettuate secondo i criteri indicati dalla BPAn;
 - **prato asciutto (PR):** terreno razionalmente coltivato, sul quale viene effettuato almeno uno sfalcio di produzione, integrato da una o più utilizzazioni (sfalcio o pascolamento) effettuate secondo i criteri indicati dalla BPAn;
 - **prato arborato (PRA):** terreno su cui sono presenti alberi da frutto, allineati o sparsi, con una densità tra:
 - 50 - 180 piante/ha per le pomacee e le drupacee coltivate su franco;

- 100 - 300 piante/ha per le pomacee e le drupacee coltivate su portainnesti clonali;
- 40 - 100 piante/ha per il castagno.

Il terreno deve essere razionalmente coltivato effettuando almeno uno sfalcio di produzione, integrato da una o più utilizzazioni (sfalcio o pascolamento) effettuate secondo i criteri indicati dalla BPA n;

8. **seminativi:** si intendono le seguenti superfici:
 - **orto familiare (OF):** terreno adibito alla coltivazione di prodotti agricoli di vario genere quali ortaggi, frutta, ecc. destinati essenzialmente al consumo delle persone che vivono nell'azienda agricola;
 - **ortaggi (O):** terreno coltivato a ortaggi, legumi freschi, meloni, fragole, ecc., in avvicendamento con altre colture agrarie e ortive. La produzione è prevalentemente destinata alla commercializzazione; la coltivazione può avvenire o all'aperto o sotto protezioni di materiale vario, accessibili o meno all'uomo, purché non in serra;
 - **cereali da granella (CR):** terreno seminato e coltivato a cereali (mais, segale, frumento, orzo, avena, ecc.);
 - **patate (PAT):** terreno seminato e coltivato a patate (comprese le patate primaticce e da semina) destinate prevalentemente alla commercializzazione;
9. **stagno:** raccolta d'acqua ferma, poco profonda, anche temporanea ;
10. **pozza di abbeverata:** pozza naturale o artificiale, utilizzata per l'abbeveraggio del bestiame;
11. **muretto a secco:** muro di pietre realizzato senza l'uso di malta;
12. **accumulo da spietramento:** mucchio ordinato di pietre tolte da un terreno e/o pascolo;
13. **siepe:** arbusteto e/o cespuglieto naturale a macchia o in filare;
14. **filare alberato:** serie di alberi singoli allineati lungo una direttrice;
15. **canneto:** formazione di vegetazione con specie erbacee di grande taglia tipica delle bordure di laghi, stagni e aree intrise di acqua;
16. **sorgente:** punto del terreno dove l'acqua sgorga naturalmente;
17. **boschetto:** gruppo isolato di alberi in un contesto agricolo non facenti parte di una foresta.

----- § -----

B) Definizioni in materia di controlli, riduzioni ed esclusioni, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 73/2009, n. 1698/05, n. 1122/2009, (UE) n. 65/2011 e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 30125/09 e successive modificazioni.

1. **Condizionalità:** le norme e gli atti obbligatori stabiliti per la PAC in applicazione degli articoli 5 e 6 e degli allegati II e III del Regolamento (CE) 73/09; in materia di sviluppo rurale rientrano nella predetta definizione anche i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del Regolamento (CE) 1698/05.
2. **Sistema integrato di controllo:** sistema composto da più banche dati informatizzate (controllo incrociato) che permette i controlli amministrativi sui seguenti elementi (come base minima): identificazione dei beneficiari, anagrafe degli animali, identificazione delle parcelle agricole, possesso dei terreni ed eligibilità dei terreni in base alla coltura.
3. **Controlli amministrativi:** riguardano tutti gli elementi che è possibile ed appropriato controllare con mezzi amministrativi, possibilmente con l'ausilio di supporti informatici ed

incrociando i dati con altre banche dati; i controlli amministrativi sono effettuati sulla totalità delle domande presentate.

4. **Controlli in loco (o “speditivo”)**: il numero complessivo di controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno il 5% dei beneficiari che hanno sottoscritto un impegno nell’ambito di una o più misure contemplate dal PSR. Qualora dai controlli in loco emergano irregolarità significative nell’ambito di un particolare regime di aiuto, l’autorità competente procede a controlli in loco supplementari nell’anno in corso, e aumenta la percentuale degli agricoltori da controllare nell’anno successivo. Taluni elementi di controllo possono essere effettuati mediante campionamento: in questo caso, il campione dev’essere tale da garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo.
5. **Domanda di aiuto**: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto.
6. **Domanda di pagamento**: domanda che un beneficiario presenta all’autorità competente per ottenere un pagamento.
7. **Domanda ammessa**: istanza ritenuta ammissibile a finanziamento dall’autorità competente; in materia di sviluppo rurale rientra nella predetta definizione anche la determinazione del contributo, premio o aiuto a seguito dell’istruttoria della domanda di aiuto o di pagamento per una o più colture, gruppi di colture, operazioni o misure.
8. **Pagamento ammesso**: contributo, premio o aiuto concesso al beneficiario e che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell’anno civile dell’accertamento.
9. **Requisiti di ammissibilità**: requisiti che un beneficiario deve possedere all’atto di presentazione della domanda di aiuto per avere accesso ad una misura/azione/intervento.
10. **Impegno**: il vincolo o l’obbligo giuridico che grava sul destinatario del sostegno richiesto (anche “impegno volontario”).
11. **Impegno pertinente di condizionalità**: impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile al vincolo o all’obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto per le misure di cui all’articolo 36, lettera a), punti iv) e v) del reg. (CE) 1698/05 o per un particolare regime di aiuto.
12. **Impegno non pertinente di condizionalità**: impegno di condizionalità non ricollegabile ad impegni sottoscritti dall’agricoltore a valere su misure/azioni del PSR.
13. **Interventi correttivi**: interventi di ripristino, a seguito di infrazioni, per la correzione degli effetti determinati dalla violazione.
14. **Superficie Oggetto di Impegno (SOI)**: superficie dichiarata dal beneficiario sulla quale insiste l’impegno.
15. **Superficie determinata**: superficie in ordine alla quale, a seguito di controlli amministrativi e/o in loco, sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.
16. **Animali dichiarati**: numero e categoria di bestiame dichiarati dal beneficiario sui quali insiste l’impegno.
17. **Animali accertati**: animali in ordine ai quali, a seguito di controlli amministrativi e/o in loco, sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.
18. **Infrazione o violazione o irregolarità**: qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti.
19. **Infrazione per negligenza**: compimento di un’infrazione a causa di evidente noncuranza dell’obbligo sottoscritto.
20. **Infrazione intenzionale**: l’intenzionalità è determinata dalla ripetizione della stessa infrazione durante il periodo di impegno (violazioni commesse deliberatamente).
21. **Indici di verifica delle infrazioni**: parametri di entità, gravità e durata dell’infrazione stabiliti dall’autorità competente per la determinazione della percentuale (da applicare al premio erogato) e, conseguentemente, dell’importo della riduzione.

22. **Entità dell'infrazione:** misura gli effetti dell'inadempienza sulla misura (o azione o intervento) nel suo insieme.
23. **Gravità dell'infrazione:** misura l'entità delle conseguenze dell'infrazione alla luce degli obiettivi perseguiti dai criteri che non sono stati rispettati.
24. **Durata dell'infrazione:** dipende dal lasso di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'infrazione e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.
25. **Riduzione:** quota (espressa in %) detratta dal premio erogato a seguito del rilievo di una o più infrazioni (risultanti da controlli amministrativi e/o speditivi).

Per ogni impegno non rispettato, una volta quantificati gli indici di entità, gravità, e durata si procede alla somma dei tre valori corrispondenti alle classi di violazione corrispondenti, si calcola la media aritmetica e si ricava la percentuale della riduzione ricorrendo alla tabella seguente.

Punteggio	% di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	5 %
$3,00 \leq X < 4,00$	25 %
$X \geq 4,00$	50 %

26. **Esclusione:** fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali in materia, ai fini della deliberazione 889/2012, l'esclusione dal beneficio si applica nel caso di mancanza dei requisiti di ammissibilità oppure nel caso di cumulo di infrazioni o per altri casi previsti dalle norme in materia di violazioni degli impegni (vedi 'infrazioni intenzionali'). L'esclusione è altresì applicata nel caso in cui si verificano due o più infrazioni che comportano la classe di violazione "Alta" per tutti e tre gli indici di verifica (gravità, entità, durata) nel corso dello stesso anno civile.

Se sono confermate le ipotesi di esclusioni di cui sopra si procede al recupero delle somme eventualmente già erogate, secondo le modalità stabilite dalle norme comunitarie e nazionali.

27. **Cumulo delle riduzioni:** nel caso di violazioni della condizionalità riscontrate nel corso del medesimo anno civile dovute a negligenza o intenzionalità, o nel caso di infrazioni ripetute, l'organismo pagatore applica il cumulo delle riduzioni secondo le modalità stabilite dalle norme comunitarie, nazionali e regionali.

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 889 DEL 27/04/2012

Criteria applicativi e di selezione della Misura 213 “Indennità Natura 2000”

1. OBIETTIVI

Con la presente misura l'Amministrazione regionale intende corrispondere specifiche indennità in considerazione degli obblighi derivanti dalle Misure di Conservazione (MdC) definiti dalle deliberazioni della Giunta regionale 1087/2008 e 3061/2011, ai fini della conservazione della biodiversità naturale e attraverso il mantenimento e/o ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario e regionale.

2. BENEFICIARI

Agricoltori, singoli o associati, le cui aziende sono situate totalmente o parzialmente all'interno di Zone di Protezione Speciale (ZPS) e di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati nella rete ecologica Natura 2000 del territorio regionale.

3. SUPERFICI AMMESSE A PAGAMENTO E LIMITI MINIMI DI ACCESSO

Le superfici ammesse a pagamento sono le superfici foraggere (tutte le qualità di prato e di pascolo), i seminativi, le colture arboree specializzate (frutteti e vigneti), di fondovalle e di alpeggio, ricadenti all'interno delle aree Natura 2000 del territorio regionale. Sono ammesse a pagamento anche le particelle che ricadono per almeno il 30% nei siti Natura 2000.

Per poter accedere alla misura, l'azienda deve dimostrare i limiti minimi di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) stabiliti per le misure 211 – Indennità compensativa e 214 – Pagamenti agroambientali, a seconda degli impegni sottoscritti dal beneficiario.

Per il calcolo della superficie minima di cui sopra, è possibile considerare le superfici extra-regionali interessate dall'impegno specifico (e non la totalità della superficie aziendale), purché in Comuni confinanti con la Valle d'Aosta: peraltro, tali superfici extra-regionali non sono oggetto di premio.

4. OBBLIGHI ED IMPEGNI

Il beneficiario deve rispettare i seguenti obblighi:

- a) rispetto della Condizionalità, con particolare attenzione agli atti A1 e A5 e alle norme agronomiche relative alle Zone Natura 2000;
- b) per le aziende zootecniche, rispetto del carico animale, massimo e minimo, stabilito per le misure 211 (Indennità compensativa) e 214 (Pagamenti agroambientali), a seconda della tipologia di impegni sottoscritta dal beneficiario sulle superfici oggetto di premio (si rimanda alle disposizioni specifiche deliberate dalla Giunta regionale in merito alle suddette misure);
- c) tutti gli obblighi/divieti riguardanti il SIC/ZPS in cui opera, contenuti nelle Misure di Conservazione (MdC) di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 1087/08 e 3061/11;
- d) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, pozze di abbeverata, muretti a secco, accumuli da

- spietramento, siepi, filari alberati, canneti, sorgenti e boschetti, ad eccezione dell'eventuale periodica utilizzazione degli esemplari arborei ed arbustivi;
- e) obbligo di regolamentare gli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, in modo che essi vengano effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli. L'obbligo consiste nel non falciare una fascia di almeno 1 metro lineare per sponda del canale fino al 30 luglio per le superfici entro i 1200 metri, e fino al 30 agosto per le superfici entro i 1600 metri. Al di fuori di questi periodi, lo sfalcio è consentito.

5. AMMONTARE DEGLI AIUTI

Le indennità corrisposte ai beneficiari per il rispetto dei divieti e degli obblighi di cui al punto 4 sono riportate nella tabella seguente:

Qualità colturale	Premio (€/ha)
Prati e seminativi fondovalle	200
Pascoli fondovalle	150
Frutteto/Vigneto	150
Prati di alpeggio	100
Pascoli di alpeggio	50

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Trattandosi di una misura a superficie, la modalità di presentazione prevede la consegna della domanda presso i Centri di assistenza agricola (e conseguente caricamento su portale SIAN) entro i termini di anno in anno stabiliti (in genere, scadenza al 15 maggio, termine prorogabile dall'Organismo pagatore AGEA).

7. CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITA' DEI PROGETTI

Sono individuati i seguenti criteri di selezione delle domande:

Criteri di selezione	Punteggio
Azienda con superfici riferite ad habitat in Allegato I alla Direttiva 92/43/CEE definito "prioritario"	14
Azienda con superfici riferite ad habitat in Allegato I alla Direttiva 92/43/CEE	12
Azienda con superfici riferite ad habitat non presenti in Allegato I alla Direttiva 92/43/CEE	10
Azienda con produzione agricola biologica certificata	8
Superficie aziendale ricadente in aree Natura 2000 (totale o almeno il 50)	6

A parità di punteggio, sarà attribuita priorità ai giovani agricoltori e alle imprenditrici; a parità di condizioni, si terrà conto della data di presentazione delle istanze.

8. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

L'autorità competente riconosce come cause di forza maggiore o come circostanze eccezionali, ai sensi del Reg. (CE) 1974/06, art. 47, i seguenti casi:

- a) decesso dell'agricoltore;
- b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f) epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore.

Rientrano fra le cause di forza maggiore anche gli eventi che, determinando una riduzione della superficie utilizzata e/o dei capi dichiarati, non permettono all'agricoltore di rispettare gli impegni assunti (es. attacchi e danni da fauna selvatica come cani randagi, lupi, cinghiali, cervi...).

Gli eventi di cui sopra devono essere dichiarati dal beneficiario ed oggettivamente rilevati dalla Struttura competente per la rilevazione dei danni. Nella dichiarazione il beneficiario riporta anche il numero degli animali e i dati catastali delle particelle interessate dall'evento.

A seguito dell'accertamento dell'evento e dei danni provocati la Struttura competente dell'istruttoria procede alla rideterminazione del premio in base alla nuova situazione rilevata (superfici e consistenza animale).

L'agricoltore deve ristabilire la situazione aziendale conformemente agli impegni esistenti precedentemente il verificarsi degli eventi avversi: i tempi per il ripristino delle condizioni ottimali sono stabiliti dall'Allegato 3 alla deliberazione della Giunta regionale n. 889 del 27/04/2012, in base alla tipologia di impegno; peraltro, nei casi di particolare gravità la Commissione di cui al punto 9 può stabilire una tempistica diversa in deroga alla suddetta deliberazione.

9. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

E' istituita presso l'Assessorato agricoltura e risorse naturali una Commissione per la valutazione di istanze che presentano problematiche non risolvibili nel corso della normale istruttoria; compongono la Commissione:

- il dirigente competente della Struttura aree protette e uno o più funzionari della stessa;
- uno o più funzionari appartenenti ad altre Strutture dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali che possono essere convocati in quanto depositari di documenti e/o informazioni utili alla valutazione delle istanze;
- su specifica richiesta del dirigente della struttura competente, possono essere invitati rappresentanti di AREA-VdA (responsabile dell'istruttoria delle domande a superficie) o di altri enti/istituzioni che possono apportare documenti e/o informazioni utili alla valutazione delle istanze.

ALLEGATO 3 ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 889 DEL 27/04/2012

Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni previsti dalla Misura 213 “Indennità Natura 2000”.

1. OBIETTIVI

Con la presente misura l'Amministrazione regionale intende corrispondere specifiche indennità in considerazione degli obblighi derivanti dalle Misure di Conservazione (MdC) definiti dalle deliberazioni della Giunta regionale 1087/2008 e 3061/2011, ai fini della conservazione della biodiversità naturale attraverso il mantenimento e/o ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario e regionale.

2. BENEFICIARI

Agricoltori, singoli o associati, le cui aziende sono situate totalmente o parzialmente all'interno di Zone di Protezione Speciale (ZPS) e di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati nella rete ecologica Natura 2000 del territorio regionale.

REQUISITI MINIMI

Gli aderenti alla Misura 213 sono vincolati al rispetto degli atti e delle norme previsti dalla Condizionalità e, nello specifico, dagli Atti A1 e A5.

Per le aziende zootecniche vige il rispetto del carico animale, massimo e minimo, stabilito per le misure 211 (Indennità compensativa) e 214 (Pagamenti agroambientali), a seconda della tipologia di impegno sottoscritta dal beneficiario sulle superfici oggetto di premio (si rimanda alle disposizioni specifiche deliberate dalla Giunta regionale in merito alle suddette misure).

TIPOLOGIE DI IMPEGNI E OBBLIGHI

Con la presentazione della domanda di aiuto, il beneficiario assume i seguenti impegni:

1. rispetto degli obblighi/divieti previsti dalle “Misure di conservazione” (MdC) di cui alle deliberazioni della Giunta 1087/08 e 3061/11, in base alla sito specifico in cui il beneficiario opera;
2. per le aziende zootecniche, rispetto del carico animale, massimo e minimo, stabilito per le misure 211 (Indennità compensativa) e 214 (Pagamenti agroambientali), a seconda della tipologia di impegni sottoscritta dal beneficiario sulle superfici oggetto di premio (si rimanda alle disposizioni specifiche deliberate dalla Giunta regionale in merito alle suddette misure);
3. divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, pozze di abbeverata, muretti a secco, accumuli da spietramento, siepi, filari alberati, canneti, sorgenti e boschetti, ad eccezione dell'eventuale periodica utilizzazione degli esemplari arborei ed arbustivi.
4. obbligo di regolamentare gli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, in modo che essi vengano effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli. L'obbligo consiste nel non falciare una fascia di almeno 1 metro lineare per sponda del canale fino al 30 luglio per le superfici entro i 1200 metri, e fino al 30 agosto per le superfici entro i 1600 metri. Al di fuori di questi periodi, lo sfalcio è consentito.

Per ciascuna tipologia di impegni, nel paragrafo che segue sono definiti gli indici di verifica delle infrazioni (entità, gravità e durata): in caso di inadempienza, si applicano i criteri di calcolo della riduzione conformi all'art. 30 del reg. (UE) n. 65/2011 e al DM 30125 del 22/12/2009 (e successive modificazioni).

Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni

Impegno 1) rispetto degli obblighi/divieti previsti dalle “Misure di conservazione” (MdC) di cui alle deliberazioni della Giunta 1087/08 e 3061/11, in base alla sito specifico in cui il beneficiario opera.

Entità dell'infrazione: di norma classe di violazione Media (3);

Gravità dell'infrazione: l'indicatore è calcolato in relazione alla gravità delle azioni compiute dal beneficiario in termini di “disturbo antropico” nei confronti di una o più specie animali presenti nel sito e riportate nel documento tecnico allegato alla DGR 3061/2011, e di mancato rispetto degli obblighi/divieti prescritti per l'habitat in cui il beneficiario opera; il livello dell'indicatore è determinato in base alla possibilità (o meno) di ripristinare la condizione originaria in uno “stato di conservazione soddisfacente”:

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	- l'azione commessa ha provocato un disturbo antropico di scarso rilievo nei confronti di 1 specie ma è possibile ripristinare la condizione naturale/originaria; e/o - l'azione commessa ha provocato un danno di scarso rilievo (in termini di superficie) all'habitat in cui opera, ma è possibile ripristinare la condizione naturale/originaria
Media (3)	- l'azione commessa ha provocato un disturbo antropico di scarso rilievo a più specie, ma è possibile ripristinare la condizione naturale/originaria; e/o - l'azione commessa ha provocato un danno di scarso rilievo (in termini di superficie) a vari habitat in cui opera, ma è possibile ripristinare la condizione naturale/originaria
Alta (5)	- l'azione commessa ha provocato un disturbo antropico rilevante a una o più specie, tale da compromettere il ripristino della condizione naturale/originaria; e/o - l'azione commessa ha provocato un danno rilevante all'habitat (o più) in cui opera, con conseguenze gravi che non consentono il ripristino della condizione naturale/originaria.

Nel caso di classe di violazione Alta (5), il beneficiario è escluso dal premio per l'anno in corso.

Durata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate. La valutazione tiene conto del tempo necessario per il ripristino delle condizioni naturali.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Intervento di adeguamento entro 30 giorni
Media (3)	Intervento di adeguamento entro 50 giorni
Alta (5)	Intervento di adeguamento entro 80 giorni

Nel caso di mancato adeguamento entro i termini prescritti, il beneficiario è escluso dal premio per l'anno in corso.

Impegno 2) per le aziende zootecniche, rispetto del carico animale, massimo e minimo, stabilito per le misure 211 (Indennità compensativa) e 214 (Pagamenti agroambientali), a seconda della tipologia di impegni sottoscritta dal beneficiario sulle superfici oggetto di premio (si rimanda alle disposizioni specifiche deliberate dalla Giunta regionale in merito alle suddette misure).

Le classi di violazione relative a questo impegno sono riportate nell'Allegato 3 della DGR n. 3035 del 24/10/2008.

Impegno 3) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, pozze di abbeverata, muretti a secco, accumuli da spietramento, siepi, filari alberati, canneti, sorgenti e boschetti, ad eccezione dell'eventuale periodica utilizzazione degli esemplari arborei ed arbustivi.

Entità dell'infrazione: di norma classe di violazione Media (3);

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'inadempienza riscontrata. La valutazione tiene conto della percentuale di elemento naturale e seminaturale eliminato, rispetto alla sua origine:

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	-
Media (3)	Deturpamento/eliminazione del 30% della superficie occupata dall'elemento naturale, ma con la possibilità di ripristino dello stesso
Alta (5)	Deturpamento/eliminazione del 50% della superficie occupata dall'elemento naturale, a prescindere dalla possibilità di ripristino

Nel caso di classe di violazione Alta (5), il beneficiario è escluso dal premio per l'anno in corso.

Durata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate. La valutazione tiene conto del tempo necessario per il ripristino delle condizioni naturali;

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Intervento di adeguamento entro 30 giorni
Media (3)	Intervento di adeguamento entro 50 giorni
Alta (5)	Intervento di adeguamento entro 80 giorni

Nel caso di mancato adeguamento entro i termini prescritti, il beneficiario è escluso dal premio per l'anno in corso.

Impegno 4) obbligo di regolamentare gli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, in modo che essi vengano effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli. L'obbligo consiste nel non falciare una fascia di almeno 1 metro lineare per sponda del canale fino al 30 luglio per le superfici entro i 1200 metri, e fino al 30 agosto per le superfici entro i 1600 metri. Al di fuori di questi periodi, lo sfalcio è consentito.

Entità dell'infrazione: di norma classe di violazione Media (3);

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore considera l'inadempienza dell'obbligo in termini di irregolarità nell'esecuzione dello sfalcio e di mancato rispetto dei periodi di divieto:

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	-
Media (3)	Rispetto del periodo di divieto, ma mancato rispetto delle distanze di sfalcio su tutta o parte rilevante della rete idraulica artificiale
Alta (5)	Mancato rispetto dei periodi di divieto di sfalcio

Nel caso di classe di violazione Alta (5), il beneficiario è escluso dal premio per l'anno in corso.

Durata dell'infrazione: di norma classe di violazione Media (3).